



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

I.C.I.: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'ANNO 2011

L'articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n.93 ha disposto l'esenzione ICI prima casa e con la risoluzione 12/DF il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l'esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, precisando che si intende quella considerata tale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni. A decorrere quindi dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento

L'esenzione ICI prima casa non riguarda le unità immobiliari di categoria catastale: A1 (abitazioni signorili); A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Le aliquote anno 2011 sono state approvate con delibera di C.C. n. 2 DEL 29/03/2011

ALIQUOTA PER MILLE

5,00 ABITAZIONE PRINCIPALE

5,50 ORDINARIA - ALTRI IMMOBILI

DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE EURO 103,29

CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO

Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati e/o aree fabbricabili.

Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso, od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale.

Con l'entrata in vigore del regolamento ICI si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare di un immobile, anche per conto degli altri purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali precedentemente indicati. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPOSTA

Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta è necessario calcolare la base imponibile nei modi seguenti:

- **fabbricati:** il valore è determinato dalla rendita catastale moltiplicata per 100 per le categorie A, B, C escluse le categorie A/10 e C/1; per 50 per le categorie D e A/10; per 34 per la categoria C/1.
- **terreni agricoli:** moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto alla data del 01/01/2009 per il coefficiente pari a 75 preventivamente rivalutato del 25% .Sono esenti ai sensi i terreni situati ai fogli 4-5-6 dall'8 all'11 e dal 16 al 20
- **aree fabbricabili:** fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio (D.Lgs.504/92), in difetto la Giunta Comunale con verbale n. 3 del 11/03/2008 ha stabilito il *valore minimo al metro quadrato* secondo i seguenti parametri:

zona residenziale di completamento	€/m	25,00
Zona industriale e artigianale	€/m	20,00
Zona commerciale	€/m	29,00
Zona nuovo insediamento ricettivo	€/m	36,00
Zona nuovi impianti di attività produttive e terziarie	€/m	20,00

Alla base imponibile così determinata si applica l'aliquota vigente secondo quanto indicato sopra.

IMPORTANTE: le rendite catastali da assumere per l'anno 2011 devono essere rivalutate del 5%, anche se di recente attribuzione (Legge 662/96).

VERSAMENTO

I Soggetti passivi ICI devono versare l'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate: la prima è pari al 50% dell'ICI dovuta in base all'aliquota dei 12 mesi dell'anno precedente e va versata entro il 16 giugno di ciascun anno (è possibile anche il versamento in unica soluzione), mentre la seconda rata è a saldo (con eventuale conguaglio sulla prima rata) e va versata entro il 16 dicembre di ciascun anno.

ATTENZIONE!

Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione ma solo nel mese di giugno 2011

MODALITA' DI VERSAMENTO

ACCONTO DAL 01/06 AL 16/06/2011 SALDO DAL 01/12 AL 16/12/2011

Il versamento dell'ICI deve essere effettuato mediante l'apposito bollettino con il **conto corrente postale n. 88708771 intestato a EQUITALIA SESTRI SPA – COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA – NO – ICI**. **A partire dal 01/05/07 i contribuenti hanno la facoltà di versare l'ICI attraverso i modelli F24 ai sensi art. 37 c. 55 del D.L. 223/06 convertito nella legge 248 del 04/08/2006**

DENUNCIA DI VARIAZIONI (MODELLO MINISTERIALE)

Limitatamente ai casi per i quali il Comune non è in grado di acquisire direttamente le informazioni dalla banche dati in suo possesso, il Comune ha mantenuto l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, pertanto devono essere presentate le dichiarazioni agli effetti dell'ICI per le variazioni intervenute nell'anno 2010. La dichiarazione deve essere presentata entro la stessa scadenza prevista per la dichiarazione dei redditi. In alternativa entro lo stesso termine, è possibile spedire la dichiarazione a mezzo raccomandata postale.

IMPORTANTE: si ricorda che i mutamenti di soggettività passiva, qualunque ne sia la causa, devono essere dichiarati separatamente sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo che da chi ha iniziato ad esserlo.

ABITAZIONI SECONDARIE USATE DA PARENTI (art. 8 c.7 regolamento ICI)

Le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a figli e/o genitori sono equiparate alle abitazioni principali a condizione che nella stesse il parente beneficiario dell'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica come nucleo familiare a sé stante.

AGEVOLAZIONI (art. 8 c. 6 regolamento ICI)

Si considerano direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Al fine dell'esercizio dell'attività di accertamento e per fornire un supporto agli altri dati o elementi in possesso del Comune, si invita il contribuente a comunicare all'Ufficio Tributi l'applicazione di eventuali agevolazioni (appositi moduli distribuiti gratuitamente).

Ad esempio nei casi di:

- *pertinenze*
- *abitazioni in uso a genitori/figli;*
- *versamento per conto di contitolari*
- *abitazione principale di anziani e disabili in case di cura*
- *dichiarazione di inagibilità*

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare correttamente i versamenti ICI, entro e non oltre un anno dall'omesso o parziale versamento ha la possibilità di anticipare l'avviso di accertamento (evitando quindi sanzioni più pesanti) effettuando spontaneamente il pagamento di quanto dovuto e non ancora versato maggiorato dalla seguente sanzione ridotta:

- 3,00% se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo;
- 3,50% se il versamento avviene oltre i 30 giorni e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla commissione della violazione.

Oltre alla sanzione come sopra determinata, il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali (1% fino 31/12/2010, 1,5% da 01/01/2011) calcolati, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza della rata fino alla data di avvenuto ravvedimento)

STAMPATO IN PROPRIO AI SENSI DELL'ART.2 L.47/1948